

Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 Legge per il governo del territorio

Estratto Parte V – Beni Paesistici

(ultimo aggiornamento: legge regionale 18 aprile 2012, n. 7)

TITOLO V - BENI PAESAGGISTICI

CAPO I - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI

[Art. 74](#) (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree ed immobili)

[Art. 75](#) (Modificazioni e integrazioni degli elenchi dei beni soggetti a tutela)

[Art. 76](#) (Contenuti paesaggistici del piano territoriale regionale)

[Art. 77](#) (Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione)

[Art. 78](#) (Commissioni provinciali)

[Art. 79](#) (Adempimenti della Giunta regionale)

CAPO II - AUTORIZZAZIONI E SANZIONI

[Art. 80](#) (Ripartizione delle funzioni amministrative)

[Art. 81](#) (Istituzione delle commissioni per il paesaggio)

[Art. 82](#) (Modalità per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica)

[Art. 83](#) (Sanzioni amministrative a tutela del paesaggio)

[Art. 84](#) (Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici)

[Art. 85](#) (Supporto agli enti locali)

[Art. 86](#) (Interventi sostitutivi in caso di inerzia o di ritardi)

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

[Art. 100](#) (Norma generale di riferimento)

[Art. 101](#) (Programmi pluriennali di attuazione)

[Art. 102](#) (Piano territoriale paesistico regionale)

[Art. 102-bis.](#) (Norme speciali di salvaguardia)

[Art. 103](#) (Disapplicazione di norme statali)

[Art. 104](#) (Abrogazioni)

[Allegato A](#) (Canali-Laghi) OMESSO

TITOLO V - BENI PAESAGGISTICI

CAPO I - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI

Art. 74. (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree ed immobili)

1. La dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni di cui all'[articolo 136 del d.lgs. 42/2004](#) è disposta con deliberazione della Giunta regionale, secondo le procedure indicate dagli articoli 137-140 del predetto decreto legislativo.

2. Restano, comunque, salve le competenze attribuite dall'[articolo 141 del d.lgs. 42/2004](#) al Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 75. (Modificazioni e integrazioni degli elenchi dei beni soggetti a tutela)

1. La Giunta regionale può provvedere, secondo le procedure indicate nell'articolo 74, alla modificazione e all'integrazione dei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emanati ai sensi del medesimo articolo, nonché delle notifiche, degli elenchi e dei provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) ed e) del [comma 1 dell'articolo 157 del d.lgs. 42/2004](#).

Art. 76. (Contenuti paesaggistici del piano territoriale regionale)

1. Il PTR, nella sua valenza di piano territoriale paesaggistico, individua gli obiettivi e le misure generali di tutela paesaggistica da perseguire nelle diverse parti del territorio regionale, attivando la collaborazione pianificatoria degli enti locali.

(comma così sostituito dalla legge reg. n. 4 del 2008)

2. Le prescrizioni attinenti alla tutela del paesaggio contenute nel PTR sono cogenti per gli strumenti di pianificazione dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle aree protette e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti di pianificazione. Il PTR può, altresì, stabilire norme di salvaguardia, finalizzate all'attuazione degli indirizzi e al raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica, applicabili sino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione.

Art. 77. (Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione)

1. Entro due anni dall'approvazione del PTR, i comuni, le province, le città metropolitane e gli enti gestori delle aree protette conformano e adeguano i loro strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica agli obiettivi e alle misure generali di tutela paesaggistica dettati dal PTR ai sensi dell'[articolo 76](#), introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative di maggiore definizione che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dal PTR. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.

(comma così modificato dalla legge reg. n. 4 del 2008)

1-bis. In relazione al Piano Paesaggistico Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 19 gennaio 2010, n. 951, l'adeguamento di cui al comma 1 è effettuato da comuni, province, città metropolitane ed enti gestori delle aree entro il 31 dicembre 2013.

(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2012)

2. Il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti di pianificazione agli indirizzi e agli obiettivi di qualità paesaggistica è disciplinato dallo stesso PTR, che deve assicurare la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.

Art. 78. (Commissioni regionali)

(rubrica così sostituita dalla legge reg. n. 4 del 2008)

1. Le commissioni regionali di cui all'[articolo 137 del decreto legislativo n. 42 del 2004](#) sono presiedute dall'assessore regionale al territorio o, se delegato, dal dirigente della competente struttura regionale. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto, oltre al presidente, il direttore della soprintendenza regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio e il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonché i dirigenti preposti a due unità o strutture organizzative competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla Regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, eventualmente scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella Regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate dall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale). Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la Regione procede comunque alle nomine. Le commissioni durano in carica quattro anni.

(comma così sostituito dalla legge reg. n. 4 del 2008)

2. Alle sedute delle commissioni partecipano, senza diritto di voto, i sindaci dei comuni interessati e i rappresentanti degli enti gestori delle aree regionali protette.

3. Le commissioni possono consultare un esperto in materia mineraria, in materia forestale o il dirigente dell'unità organizzativa regionale competente in relazione alla natura delle cose e delle località da tutelare.

4. Le commissioni, anche integrate, deliberano validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.

5. Ai componenti delle commissioni ed ai membri aggregati spettano le indennità ed i rimborsi spese nella misura di legge, oltre al trattamento di missione se dovuto.

6. Le commissioni possono essere convocate, oltre che nel capoluogo regionale, anche sul territorio di competenza.

6-bis. Fino all'istituzione delle commissioni di cui al comma 1, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe.

(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2008)

Art. 79. (Adempimenti della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è autorizzata:

a) a conferire incarichi professionali per la redazione del PTR, nella sua valenza di piano territoriale paesaggistico, nonché per l'effettuazione di ricerche, per l'acquisizione o la realizzazione di dotazioni strumentali e pubblicazioni utili ai fini dell'attuazione del presente capo;

b) ad erogare agli enti locali e agli enti gestori delle aree regionali protette contributi per la costituzione di idonee strutture tecniche e per l'esercizio delle funzioni loro attribuite;

(lettera così modificata dalla legge reg. n. 4 del 2008)

c) a provvedere alle spese connesse all'attività delle commissioni regionali di cui all'articolo 78;

d) a provvedere, a norma dell'[articolo 140 del decreto legislativo n. 42 del 2004](#), alla pubblicazione degli elenchi di cui all'[articolo 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004](#).

(lettera così modificata dalla legge reg. n. 4 del 2008)

CAPO II - AUTORIZZAZIONI E SANZIONI

Art. 80. (Ripartizione delle funzioni amministrative)

1. Le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli [articoli 146, 159 e 167 del d.lgs. 42/2004](#) sono esercitate dai comuni, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5. Spetta, altresì, ai comuni l'espressione del parere di cui all'[articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47](#) (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).

2. Spetta alla Regione l'esercizio delle predette funzioni amministrative per l'esecuzione di :

a) opere di competenza dello Stato, degli enti ed aziende statali, nonché opere di competenza regionale, ad eccezione di quelle relative agli interventi previsti dall'[articolo 27, comma 1, lettere a\), b\), c\), d\)](#), ivi compresi gli ampliamenti, ma esclusa la demolizione totale e la ricostruzione, e delle linee elettriche a tensione non superiore a quindicimila volt, che spettano ai comuni competenti per territorio;

b) opere idrauliche realizzate dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO.), nonché quelle relative ai canali indicati nell'[allegato A](#) della presente legge, da chiunque realizzate;

c) interventi riguardanti l'attività mineraria e interventi previsti dall'[articolo 38 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14](#) (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);

(lettera modificata dall'articolo 1, legge reg. n. 5 del 2009)

d) interventi di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all'[articolo 17 della l.r. 26/2003](#).

(lettera così modificata dall'articolo 21 della legge reg. n. 7 del 2010)

3. Spetta alla provincia competente per territorio l'esercizio delle predette funzioni amministrative per l'esecuzione di:

a) attività estrattiva di cava e di recupero e smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 2;
(lettera così modificata dall'articolo 21 della legge reg. n. 7 del 2010)

b) opere di sistemazione montana di cui all'[articolo 2, lettera d\) della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70](#) (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale);

c) strade di interesse provinciale;

d) interventi da realizzarsi nelle aree di demanio lacuale relativamente ai laghi indicati nell'allegato A della presente legge;

e) interventi di trasformazione del bosco di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227](#)

(Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), ad eccezione di quanto previsto dal comma 3-bis;

(lettera così modificata dalla legge reg. n. 4 del 2008)

e-bis) linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquantamila volt.

(lettera introdotta dalla legge reg. n. 12 del 2006)

e-ter) opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui all'[articolo 28, comma 1, lettera e-bis](#), della [legge regionale n. 26 del 2003](#).

(lettera introdotta dall'articolo 1, legge reg. n. 5 del 2009)

3-bis. Nei territori compresi all'interno dei perimetri delle comunità montane, le funzioni amministrative di cui al comma 1 inerenti interventi di trasformazione del bosco, di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227](#) (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), sono esercitate dalle comunità montane.

(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2008)

4. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 inerenti ad opere idrauliche realizzate dagli enti locali, sono esercitate dagli enti locali stessi, sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale, con proprio provvedimento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Nei territori compresi all'interno dei perimetri dei parchi regionali, le funzioni autorizzative, consultive e sanzionatorie di competenza dei comuni ai sensi dei commi 1 e 4, sono esercitate dagli enti gestori dei parchi, ad eccezione dei territori assoggettati all'esclusiva disciplina comunale dai piani territoriali di coordinamento dei parchi.

6. Le funzioni amministrative riguardanti i provvedimenti inibitori e di sospensione dei lavori sono esercitate dagli enti di cui al presente articolo, secondo le rispettive competenze.

6-bis. A far tempo dal 1° gennaio 2010 le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli [articoli 146 e 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004](#), nonché le funzioni amministrative di cui al comma 6 possono essere esercitate solamente dai comuni, dalle province, dagli enti gestori dei parchi e dalle comunità montane per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ai sensi dell'[articolo 159, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004](#). Per i comuni per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative di cui trattasi sono esercitate dalla provincia competente per territorio ovvero, per i territori compresi all'interno dei perimetri dei parchi regionali, dall'ente gestore del parco. Per le province, gli enti gestori dei parchi e le comunità montane, per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative di cui trattasi sono esercitate dalla Regione.

(comma introdotto dall'art. 1 della legge reg. n. 5 del 2009, poi così modificato dall'articolo 21 della legge reg. n. 7 del 2010)

Art. 81. (Istituzione delle commissioni per il paesaggio)

1. Ogni ente locale titolare, ai sensi dell'[articolo 80](#), di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina una commissione per il paesaggio avente i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta regionale.

(comma così sostituito dall'articolo 21 della legge reg. n. 7 del 2010)

2. Gli enti locali possono istituire e disciplinare la commissione di cui al comma 1 in forma consorziata o associata, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate nel PTCP o nei piani territoriali regionali d'area.

(comma così sostituito dall'articolo 21 della legge reg. n. 7 del 2010)

3. La commissione si esprime obbligatoriamente:

(comma così sostituito dall'articolo 21 della legge reg. n. 7 del 2010)

a) in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli [articoli 146, 159 e 167 del d.lgs. 42/2004](#) di competenza dell'ente presso il quale è istituita;

b) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'[articolo 64, comma 8](#);

c) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano territoriale paesistico regionale;

d) in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente.

4. *(comma abrogato dall'articolo 21 della legge reg. n. 7 del 2010)*

5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 6 bis dell'[articolo 80](#), per le funzioni amministrative di competenza, ai sensi dell'articolo 80, commi 1 e 5, dei comuni o degli enti gestori dei parchi regionali, sino all'istituzione delle

rispettive commissioni per il paesaggio, il parere obbligatorio previsto dal comma 3 è reso dalla commissione edilizia, ove esistente, del comune territorialmente competente, integrata da almeno due esperti in materia di tutela paesaggistico-ambientale. La commissione edilizia formula il parere di competenza alla presenza di almeno uno degli esperti, le cui valutazioni devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta, allegando relazione scritta. Qualora la commissione edilizia non sia stata istituita le predette funzioni valutative sono svolte esclusivamente dai suddetti esperti.

(comma così sostituito dall'articolo 21 della legge reg. n. 7 del 2010)

Art. 82. (Modalità per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica)

1. Gli enti competenti, ai sensi dell'[articolo 80](#), al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, provvedono con applicazione della procedura transitoria di cui all'[articolo 159 del d.lgs. 42/2004](#), sino all'adeguamento dei loro strumenti di pianificazione al PTR o, in mancanza, al piano territoriale paesaggistico regionale, una volta adeguato alle disposizioni dell'[articolo 156, comma 1, del d.lgs. 42/2004](#).
2. Avvenuto l'adeguamento degli strumenti di pianificazione dei predetti enti, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si applica la procedura di cui all'[articolo 146 del d.lgs. 42/2004](#).
3. L'autorizzazione paesaggistica vale per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di rilascio della stessa.

Art. 83. (Sanzioni amministrative a tutela del paesaggio)

1. L'applicazione della sanzione pecuniaria, prevista dall'[articolo 167 del d.lgs. 42/2004](#), in alternativa alla rimessione in pristino, è obbligatoria anche nell'ipotesi di assenza di danno ambientale e, in tal caso, deve essere quantificata in relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore a cinquecento euro.

Art. 84. (Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici)

1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e alla irrogazione delle sanzioni amministrative si attengono alle disposizioni in merito emanate dalla Giunta regionale.

Art. 85. (Supporto agli enti locali)

1. La Giunta regionale assicura agli enti locali, che intendano avvalersene, idonea collaborazione tecnico-consulativa mediante individuazione della struttura operativa preposta e delle modalità di svolgimento del servizio in modo da garantire agli enti locali un riferimento unico all'interno del competente settore della Giunta stessa.

Art. 86. (Interventi sostitutivi in caso di inerzia o di ritardi)

1. Qualora l'autorizzazione paesaggistica non venga rilasciata o negata dagli enti competenti nei termini di legge, l'interessato può richiederla in via sostitutiva, ai sensi dell'[articolo 146, comma 10, del d.lgs. 42/2004](#). Nel caso di richiesta alla Regione, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, provvede entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, anche mediante un commissario ad acta, scelto tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'[articolo 31](#).

(comma così sostituito dall'articolo 12 della legge reg. n. 3 del 2011)

2. Nel caso di accertata inerzia dei comuni nell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'[articolo 167 del d.lgs. 42/2004](#), la Regione, ovvero le province a far tempo dall'efficacia del rispettivo PTCP, a seguito di specifica istanza e qualora accerti la sussistenza di un danno ai valori paesaggistici tutelati, interviene in via sostitutiva irrogando la sanzione stessa.

3. Al fine di attivare il procedimento di cui al comma 2, chiunque abbia interesse, verificata l'inerzia comunale, può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, intimare al comune di provvedere nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Ad avvenuta infruttuosa decorrenza del termine previsto dal comma 3, è data facoltà all'interessato di inoltrare al dirigente della competente struttura, regionale o provinciale, istanza per l'esercizio del potere sostitutivo. Il dirigente effettua gli accertamenti necessari in ordine alla sussistenza o meno di un danno ai valori paesaggistici tutelati. Dell'avvenuto accertamento del danno ai valori paesaggistici tutelati, il dirigente della competente struttura, regionale o provinciale, dà immediata comunicazione al comune, al titolare dell'autorizzazione paesaggistica, ove rilasciata, al proprietario della costruzione e al progettista affinché gli stessi possano presentare le relative

controdeduzioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che si intende quale avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'[articolo 7 della legge 241/1990](#).

5. Trascorso il termine di cui al comma 4, il dirigente della competente struttura, regionale o provinciale, valuta le controindicazioni pervenute in detto termine e, qualora risulti confermata la violazione dei valori paesaggistici tutelati, invita il comune ad irrogare la sanzione entro i successivi trenta giorni.

6. Il Presidente della Giunta regionale o provinciale, o l'assessore competente, se delegato, scaduto inutilmente il termine di trenta giorni, nomina nei successivi trenta giorni, un commissario ad acta, scelto tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'[articolo 31](#).

7. Entro il termine di sessanta giorni dalla nomina, il commissario ad acta assume, in via sostitutiva, la sanzione stessa; gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.

8. Nel caso di accertata inerzia delle province nell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'[articolo 167 del d.lgs. 42/2004](#), il potere sostitutivo è comunque esercitato dalla Regione, secondo la procedura di cui ai commi da 2 a 7.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 100. (Norma generale di riferimento)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, tutti i riferimenti, contenuti in disposizioni di legge statali e regionali, ai piani regolatori generali e agli strumenti urbanistici comunali sono da intendersi come riferimenti agli atti del PGT.

Art. 101. (Programmi pluriennali di attuazione)

1. A far tempo dall'entrata in vigore della presente legge, per tutti i comuni della Regione viene meno l'obbligo alla formazione del programma pluriennale di attuazione.

2. I programmi pluriennali di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la loro efficacia sino alla scadenza prevista dagli stessi, fatta salva la facoltà, per i comuni interessati, di deliberarne la revoca.

Art. 102. (Piano territoriale paesistico regionale)

1. Il piano territoriale paesistico regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/197 del 6 marzo 2001, conserva validità ed efficacia sino all'approvazione del PTR con valenza paesaggistica previsto dall'[articolo 19](#).

Art. 102-bis. (Norme speciali di salvaguardia)

(articolo introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2008)

1. I comuni garantiscono nel PGT la determinazione di misure di salvaguardia dei nuovi tracciati, previsti dalla programmazione nazionale, regionale e provinciale, delle infrastrutture per la mobilità, assicurando una congrua distanza da esse delle nuove previsioni insediative, secondo modalità eventualmente specificate dal PTR o dai piani territoriali regionali d'area, la definizione di interventi di salvaguardia prioritariamente con essenze arboree in coerenza con le caratteristiche paesaggistico-ambientali del territorio, nonché il divieto dell'apposizione di cartellonistica non legata alla disciplina della mobilità e alla segnaletica stradale.

2. Per le infrastrutture per la mobilità esistenti i PGT individuano azioni urbanistiche per la razionalizzazione delle modalità di accesso e la riqualificazione paesaggistico-ambientale delle aree limitrofe, riconsiderando le previsioni urbanistiche in atto al fine di contenere l'ulteriore sviluppo degli insediamenti, nonché delle attrezzature e della segnaletica non strettamente funzionali alla mobilità.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, gli enti competenti sono tenuti a trasmettere ai comuni interessati copia del progetto definitivo delle infrastrutture.

4. La Giunta regionale detta i criteri di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in sede di definizione delle modalità per la pianificazione comunale ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

Art. 103. (Disapplicazione di norme statali)

1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere diretta applicazione nella Regione la disciplina di dettaglio prevista:

a) dagli articoli [3,] 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, commi 2 e 3, 22, 23 e 32 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (testo A);

(lettera così modificata dalla legge reg. n. 3 del 2011, poi dalla legge reg. n. 4 del 2012)

(lettera dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte cost. n. 309 del 2011, nella parte in cui disapplica l'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001)

b) dagli [articoli 9, comma 5](#), e [19, commi 2, 3 e 4 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327](#) (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) (testo A).

1-bis. Ai fini dell'adeguamento, ai sensi dell'[articolo 26, commi 2 e 3](#), degli strumenti urbanistici vigenti, non si applicano le disposizioni del [decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444](#) (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), fatto salvo, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, il rispetto della distanza minima tra fabbricati pari a dieci metri, derogabile all'interno di piani attuativi.

(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2008)

1-ter. Ferme restando le distanze minime di cui agli articoli 873 e 907 del [codice civile](#), fuori dai centri storici e dai nuclei di antica formazione la distanza minima tra pareti finestrate, di cui al [comma 1 bis](#), è derogabile per lo stretto necessario alla realizzazione di sistemi elevatori a pertinenza di fabbricati esistenti che non assolvano al requisito di accessibilità ai vari livelli di piano.

(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2012)